



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 31/05/2017

OGGETTO :

MODIFICA REGOLAMENTO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI.

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **maggio trentuno duemiladiciassette** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 29/06/2017, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCOLOC. SANT'ANDREA SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
DOTT. MARIO CALIGIURI	CONSIGLIERE		X
SCALISE FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
RUBETTINO FLORINDO	CONSIGLIERE	X	
ARISTODEMO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
PAOLA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEPPE GUIDO	CONSIGLIERE		X
CHIDO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
MICHELE CHIDO	CONSIGLIERE	X	
SIMONA CAVALIERI	CONSIGLIERE	X	
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	

Totale 17 25

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale: Partecipa Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. FERDINANDO PIRRI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco relaziona in merito significando che l'entrata comunale per detta Imposta è minimale. Si è ritenuto portare all'attenzione del Consiglio la proposta di modifica regolamentare a seguito esigenze rappresentate dai commercianti locali in considerazione del periodo di crisi che sta attraversando il Paese.

Il consigliere Pascuzzi rileva che il testo della proposta così come formulato non specifichi bene se la modifica al regolamento avrà decorrenza immediata per l'esercizio in corso o per l'esercizio 2018. Puntualizzando che la modifica regolamentare non può avere effetti retroattivi per come sembra proporsi al Consiglio Comunale, dichiara che il gruppo di minoranza è assolutamente favorevole agli sgravi a vantaggio degli esercenti laddove venga spostata la decorrenza all'anno 2018.

Si dà atto che alle ore 17,57 entra in aula il consigliere Caligiuri Mario. Pertanto, i consiglieri presenti risultano – ora – essere n. 12.

Il Sindaco chiede il parere al responsabile area finanziaria, presente in aula, la quale precisa che, per legge, la modifica debba senz'altro riferirsi all'esercizio 2018, in quanto le tariffe per il 2017, sono state già oggetto di deliberazione consiliare, nel termine di approvazione del bilancio 2017/2019, pertanto non emendabili nell'anno in corso.

Il consigliere Chiodo Michele esplicita meglio la decorrenza della norma per l'applicazione delle tariffe.

Il Presidente propone di porre a votazione la modifica della decorrenza, indicata nella proposta di deliberazione, ovvero da anno 2017 ad anno 2018.

La proposta del Presidente viene condivisa, unanimemente, da parte di tutti i consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi sopra riportati;

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993, che disciplina l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, prevede all'art. 44 le modalità di determinazione delle tariffe per le occupazioni permanenti di suolo pubblico che comprendono anche le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- l'art. 6-quater del D. L. n. 328/1997, come convertito con Legge n. 410/1997, prevede che i Comuni, anche in deroga all'art. 44, comma 2, del D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni, possano, con apposita deliberazione stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- il D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 prevede all'art. 45 le modalità di determinazione delle tariffe per le occupazioni temporanee di suolo ed aree pubbliche;
- il comma 3, dell'art. 45, del D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993, come modificato con decorrenza dal 1/1/1996, dall'art. 3, comma 61, della Legge 28/12/1995, n. 549, prevede espressamente che i comuni possano deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;

Considerato, pertanto, che la facoltà di esonero per le occupazioni con tende o simili è prevista dalla norma sia per le occupazioni temporanee che per quelle permanenti;

Considerato, altresì, che il vigente Regolamento Unico delle Entrate Comunali, Capo IV “Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2006, prevede, tra l'altro, l'assoggettamento alla COSAP per l'occupazione di suolo pubblico, sia permanente che temporanea, realizzata con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

Tenuto conto del gettito COSAP attualmente previsto per tale tipologia di occupazione;

Ritenuto, pur considerando l'uso particolare del suolo pubblico temporaneamente o permanentemente sottratto all'intera collettività ma stante l'attuale congiuntura economica del momento, di prevedere la non assoggettabilità dal pagamento della COSAP per le occupazioni, permanenti e temporanee, effettuate, con decorrenza dal 01/01/2017 con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, al fine di rendere meno oneroso la fiscalità a carico degli operatori commerciali, fissi ed ambulanti;

Visto, inoltre, l'art. 6 della Legge n. 180/2011 - Norme per la tutela della libertà d'impresa - che prevede espressamente che gli Enti Locali siano tenuti a valutare l'impatto delle iniziative regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese prima della loro adozione e che prevedano il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta regolamentare destinata ad avere conseguenze sulle imprese;

Ritenuto di prevedere la non assoggettabilità alla COSAP per le occupazioni, temporanee e permanenti, di suolo ed aree pubbliche effettuate, a decorrere dal 01/01/2018, con tende o simili, fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993 come modificato dall'art. 3, comma 61, della Legge n. 549/1995 e dell'art. 6 quater del D. L. n. 328/1997 come convertito dalla Legge n. 410/1997;

Dato atto che la presente proposta va a vantaggio delle imprese in termini di semplificazione e minor carico fiscale;

Ritenuto, pertanto, di modificare il vigente Regolamento Unico delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2006, come di seguito indicato:
All'art. 156 "Esenzioni" dopo la lettera “j” del primo comma, viene aggiunta la lettera “k” con la seguente definizione: **"le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate a decorrere dal 01/01/2018 e realizzate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico"**;

Ritenuto di precisare che continua ad applicarsi la COSAP relativa alle occupazioni realizzante con tende o simili fino al 31/12/2017;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi favorevoli (n. 12), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di esercitare la facoltà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, dall'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993 come modificato dall'art. 3, comma 61, della Legge n. 549/1995 e dall'art. 6 quater del D. L. n. 328/1997 come convertito dalla Legge n. 410/1997, mediante previsione di non assoggettabilità alla COSAP per le occupazioni, temporanee e

permanenti, di suolo ed aree pubbliche effettuate, a decorrere dal 01/01/2018, con tende o simili, fisse o retrattili affettanti direttamente sul suolo pubblico.

2) Di modificare, pertanto, il vigente Regolamento Unico delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2006, come di seguito indicato:

All'art. 156 "Esenzioni" dopo la lettera "j" del primo comma, viene aggiunta la lettera "k" con la seguente definizione: **"le occupazioni permanenti con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico a decorrere dal 01/01/2018"**.

3) Di dare atto che quanto deliberato con il presente atto entra in vigore il 01.01.2018.

4) Di precisare che continua ad applicarsi la COSAP relativa alle occupazioni realizzate con tende o simili fino al 31/12/2017.

5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi di apportare al testo del Regolamento Unico delle Entrate Comunali le modifiche deliberate con il presente atto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **31/05/2017**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 19/06/2017 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **N** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/06/2017 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **29/06/2017**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI